

## Intesa comune

Sulla scorta dei colloqui esplorativi, i rappresentanti del Consiglio federale svizzero (in seguito «Svizzera») e della Commissione europea (in seguito «Commissione europea») convengono che un esito positivo dei negoziati è a portata di mano.

La Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno stretti legami, fondati sulla vicinanza, sui valori condivisi e sulla comune cultura europea. Le economie della Svizzera e dell'UE sono fortemente interconnesse in termini di scambi e investimenti. La Commissione europea e la Svizzera condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare pienamente il partenariato tra l'UE e la Svizzera sfruttandone appieno il potenziale e intendono quindi porre le loro relazioni su una base più solida, rafforzare la certezza del diritto, garantire eque condizioni ai propri cittadini e agli operatori economici, istituire un approccio uniforme nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera, rispettando al contempo i principi di base dei rispettivi ordinamenti giuridici. La competenza del Tribunale federale e di tutti gli altri tribunali svizzeri nonché dei tribunali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'UE di interpretare gli accordi nelle cause individuali è salvaguardata. Quanto precede dovrebbe essere realizzato conformemente alle modalità definite nel presente documento, al fine di garantire un nuovo equilibrio di diritti e obblighi per l'UE e la Svizzera.

Per raggiungere tale obiettivo e di conseguenza rafforzare la competitività e la posizione dell'Europa nel mondo, la Commissione europea e la Svizzera sono pronte a lavorare su un ampio pacchetto bilaterale, su cui fondare la futura relazione tra l'UE e la Svizzera.

La Commissione europea e la Svizzera convengono che tale approccio dovrà basarsi su quanto segue:

1. **[APPROCCIO A PACCHETTO E ACCORDI INTERESSATI]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che dovrà essere negoziato un pacchetto di ampia portata. Il lavoro sugli elementi di tale pacchetto dovrà avanzare in parallelo. Conformemente ai principi definiti nel presente documento, il pacchetto dovrà includere:
  - soluzioni istituzionali da integrare in ciascuno dei cinque accordi esistenti<sup>1</sup> nonché in quelli futuri nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera;
  - accordi nei settori dell'energia elettrica, della sicurezza alimentare e della sanità;
  - norme sugli aiuti di Stato da integrare negli accordi relativi al trasporto aereo, ai trasporti terrestri e all'energia elettrica;
  - un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione;
  - un accordo sul contributo finanziario della Svizzera;

---

<sup>1</sup> Accordo sul trasporto aereo, Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri), Accordo sulla libera circolazione delle persone, Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, Accordo sul commercio di prodotti agricoli, tutti firmati il 21 giugno 1999.

- un dialogo ad alto livello.
2. **[NUOVO ACCORDO SULL'ENERGIA ELETTRICA]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che la Svizzera e l'UE debbano riprendere i negoziati su un accordo relativo all'energia elettrica sulla base della bozza di accordo esistente. Per promuovere gli scambi di energia elettrica nell'interesse reciproco, aumentare il benessere sociale, garantire la stabilità della rete a livello regionale e la sicurezza dell'approvvigionamento e agevolare la transizione verso un sistema energetico a zero emissioni nette in Europa entro il 2050, la Svizzera dovrebbe far parte del mercato interno europeo dell'energia elettrica. Ciò dovrebbe includere la partecipazione alle piattaforme di scambio commerciale dell'UE in tutti gli intervalli temporali nonché ad altri organismi e processi pertinenti per il coordinamento normativo, la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità della rete, per quanto possibile in virtù del quadro di governance convenuto. L'adozione, in conformità con la legislazione dell'UE, di misure nazionali necessarie, proporzionate e non distorsive per garantire in ogni momento la sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite riserve di produzione a livello nazionale, dovrebbe essere possibile. L'accordo sull'energia elettrica dovrebbe consentire misure nazionali di protezione dei consumatori, che garantiscano alle famiglie e alle imprese al di sotto di una determinata soglia di consumo l'accesso ai servizi di un fornitore di ultima istanza («prestatore di servizi universale»). Queste misure dovrebbero essere conformi al diritto dell'UE. Per quanto attiene agli aiuti di Stato, dovrà essere applicabile il paragrafo 17 e i negoziati dovranno mirare a salvaguardare in ogni momento la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera e nell'UE e a tener conto delle specificità della struttura della produzione elettrica, come il ruolo delle riserve idroelettriche e delle centrali di riserva in Svizzera.
  3. **[NUOVO ACCORDO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE]** La Commissione europea e la Svizzera mirano a estendere il campo d'applicazione dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli all'intera catena alimentare, al fine di creare uno «spazio comune di sicurezza alimentare UE-Svizzera». Tramite questa estensione, la Svizzera potrà allineare la sua legislazione in modo dinamico, avendo al contempo la possibilità di negoziare eccezioni, purché non comportino un abbassamento degli standard, in particolare nel settore del benessere degli animali e delle nuove tecnologie di produzione alimentare. Le eccezioni esistenti dovranno essere mantenute. Questa cooperazione mira a rafforzare la protezione dei consumatori e migliorare l'accesso al mercato attraverso una riduzione globale degli ostacoli non tariffari agli scambi. L'accordo dovrebbe garantire diritti di definizione delle politiche nei settori pertinenti e l'accesso segnatamente a sistemi di allarme rapido. Questa estensione non dovrebbe mirare ad armonizzare le politiche agricole.
  4. **[NUOVO ACCORDO SULLA SANITÀ]** La Commissione europea e la Svizzera riconoscono che un accordo bilaterale sulla sanità dovrebbe fornire un quadro giuridico chiaro e forte per la cooperazione nel settore sanitario. Questo accordo dovrebbe promuovere la collaborazione a vantaggio della salute delle nostre popolazioni, in

particolare nel settore della sicurezza sanitaria. Fermo restando che i paragrafi 8-12 sono applicabili per analogia, l'accordo dovrebbe permettere alla Svizzera di partecipare a tutti i meccanismi e le reti dell'UE pertinenti, segnatamente ai meccanismi di sicurezza sanitaria, al ECDC e al programma pluriennale dell'UE per la salute, conformemente ai diritti e agli obblighi, compreso un contributo finanziario, contenuti nei pertinenti atti giuridici dell'UE. Gli atti giuridici dell'UE pertinenti dovrebbero essere i seguenti:

- regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE;
- regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, modificato dal regolamento (UE) 2022/2370;
- regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021–2027 (programma «UE per la salute», “EU4Health”) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.

La Commissione europea e la Svizzera sono disposte a esplorare la possibilità di estendere la loro cooperazione ad altri aspetti della politica sanitaria dell'UE in futuro.

5. **[PROGRAMMI DELL'UNIONE]** La Commissione europea e la Svizzera condividono l'obiettivo di consolidare e approfondire la loro cooperazione di successo e di lunga data, in particolare in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura così come in altri settori di comune interesse, al fine di consentire una partecipazione più sistematica della Svizzera ai programmi dell'Unione in futuro. I lavori volti a istituire un quadro giuridico che consenta la partecipazione della Svizzera all'attuale generazione di programmi dell'Unione (2021–2027), in particolare ai programmi di ricerca e innovazione, a Europa digitale e a Erasmus+, dovrebbero essere avviati immediatamente nel quadro dell'ampio pacchetto negoziale. In parallelo dovrebbero essere ripresi i negoziati sull'attuazione dell'accordo GNSS (Galileo e Egnos) vigente tra l'UE e la Svizzera e avviate le discussioni sulla partecipazione della Svizzera alla componente Copernicus del Programma spaziale dell'UE. In previsione dell'associazione a Orizzonte Europa e al programma Euratom di ricerca e formazione, la Commissione europea sarebbe disposta ad applicare ai richiedenti svizzeri un accordo transitorio partendo dal presupposto che il processo di associazione sarà completato rapidamente. Vista l'importanza dei bandi del Consiglio europeo della ricerca pubblicati nel corso del 2024, dovrebbe essere data possibilità agli operatori svizzeri di candidarsi a tali bandi quali potenziali beneficiari nell'ambito dell'accordo transitorio. L'accordo transitorio dovrebbe essere applicabile una volta che la Svizzera e l'UE avranno adottato i mandati negoziali e il processo di negoziazione sull'ampio pacchetto, compreso sui programmi dell'Unione, sarà stato avviato. L'accordo transitorio dovrebbe essere esteso ai bandi pubblicati a partire dai programmi di lavoro 2025 solo se l'accordo negoziato sui programmi dell'Unione sarà siglato per allora.

6. **[DIALOGO SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che l'UE e la Svizzera debbano riprendere il dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari, comprese le attività transfrontaliere.
7. **[DIALOGO AD ALTO LIVELLO]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che, una volta che l'ampio pacchetto negoziale è stato messo in atto, dovrebbe essere condotto un regolare dialogo ad alto livello al fine di fare un bilancio sullo stato generale delle relazioni bilaterali contemplate nel presente documento. In vista di tale dialogo ad alto livello, dovrebbe essere garantita a intervalli regolari una supervisione coordinata sulle relazioni tra l'UE e la Svizzera e sul lavoro dei comitati settoriali. Un dialogo politico con l'UE (Alto rappresentante) su questioni di politica estera e di sicurezza sarà trattato separatamente.
8. **[INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE UNIFORMI]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che tutti gli accordi bilaterali nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera e gli atti giuridici dell'UE a cui si fa riferimento in tali accordi debbano essere interpretati e applicati uniformemente, secondo i principi del diritto internazionale pubblico. In particolare, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni degli accordi e degli atti giuridici dell'UE a cui si fa riferimento nel presente paragrafo dovrebbero essere interpretati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, sia anteriore che posteriore alla firma di tali accordi.
9. **[RECEPIMENTO DINAMICO]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che il buon funzionamento degli accordi bilaterali vigenti e futuri nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera dovrebbe essere garantito mediante un obbligo di recepimento dinamico, a condizione che siano salvaguardate le eccezioni già esistenti e che sia convenuta una soluzione sulle eccezioni, sui principi e sulle garanzie. Nel corso dei negoziati, se necessario la Commissione europea e la Svizzera dovrebbero discutere degli atti adottati tra la conclusione dei colloqui esplorativi e il completamento dei negoziati, a meno che non si applichino i meccanismi di adeguamento previsti negli accordi vigenti nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera. Le disposizioni o gli atti giuridici dell'UE che rientrano nel campo d'applicazione di un'eccezione all'obbligo di recepimento dinamico non sottostanno a tale obbligo. Nel contesto della composizione delle controversie sottoposte ai comitati settoriali, le garanzie dovranno essere tenute in considerazione in buona fede. La Commissione europea e la Svizzera dovrebbero tener presenti anche il principio «salario uguale per un lavoro di uguale valore svolto nello stesso luogo» e il sistema d'esecuzione duale della Svizzera. Per garantire che possa far valere le sue posizioni, la Svizzera dovrebbe essere coinvolta in una fase precoce e poter partecipare il più ampiamente possibile ai processi decisionali riguardanti i nuovi atti giuridici dell'UE nei settori coperti dagli accordi bilaterali in questione. Tutti gli atti giuridici dell'UE pertinenti dovrebbero essere recepiti negli accordi bilaterali nei settori del mercato interno

a cui partecipa la Svizzera il più rapidamente possibile dopo la loro adozione e tenendo debitamente conto delle procedure previste dalla Costituzione svizzera (compreso il referendum). Laddove l'accordo in questione lo preveda, dovrebbe essere determinata l'equivalenza tra la legislazione della Svizzera e dell'UE al fine di raggiungere il risultato perseguito dagli atti dell'UE a cui è fatto riferimento.

10. **[COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che, in caso di difficoltà di interpretazione o applicazione degli accordi bilaterali nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera, le parti dovrebbero consultarsi nei rispettivi comitati settoriali al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe. Se il comitato settoriale non riesce a trovare una soluzione alle difficoltà menzionate, per risolvere la controversia le parti dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi a un tribunale arbitrale in cui siano rappresentate entrambe. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una delle disposizioni di cui al paragrafo 8 secondo periodo e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per consentire al tribunale arbitrale di prendere una decisione, il tribunale arbitrale dovrebbe deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE per una decisione che sarebbe vincolante per il tribunale arbitrale. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo d'applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di recepimento dinamico di cui al paragrafo 9 e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'UE, il tribunale arbitrale dovrebbe decidere la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'UE.

11. **[DISPOSIZIONI IDENTICHE E CARATTERE PROSPETTIVO]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che le soluzioni istituzionali raggiunte al termine dei nuovi negoziati dovrebbero essere identiche in tutti gli accordi bilaterali vigenti e futuri nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera, fatte salve le modifiche motivate da aspetti tecnici. Tali soluzioni istituzionali non dovrebbero modificare il campo d'applicazione, gli obiettivi o le disposizioni finali concernenti la denuncia degli accordi.

12. **[INTERCONNESSIONE FRA GLI ACCORDI]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che tutti gli accordi vigenti e futuri tra l'UE e la Svizzera nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera dovrebbero essere considerati un insieme coerente, che garantisca un equilibrio di diritti e obblighi per l'UE e la Svizzera.

Se un tribunale arbitrale ritiene che una parte abbia violato uno degli accordi e se la controparte ritiene che la parte inadempiente non abbia rispettato la decisione del tribunale arbitrale, tale controparte dovrebbe avere la possibilità di adottare una serie di misure di compensazione proporzionate nell'accordo in questione o in qualsiasi altro accordo nel settore del mercato interno a cui partecipa la Svizzera. La parte destinataria delle misure di compensazione dovrebbe avere la possibilità di sottoporre al tribunale arbitrale la questione della proporzionalità di tali misure.

13. **[LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che, conformemente al principio di cui al paragrafo 9, l'Accordo tra la Svizzera e l'UE del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) dovrebbe essere modificato al fine di prevedere il recepimento dinamico da parte della Svizzera agli atti giuridici vigenti<sup>2</sup> e futuri dell'UE nel settore della libera circolazione delle persone. Le modifiche dell'ALC non dovrebbero comportare un ridimensionamento dei diritti di cui godono attualmente i cittadini dell'UE e quelli svizzeri in virtù dell'Accordo. La Svizzera e l'UE confermano inoltre l'obiettivo comune di prevenire e contrastare gli abusi dei diritti conferiti dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità dell'articolo 35 della direttiva, segnatamente per quanto attiene all'accesso all'aiuto sociale.

Tenuto conto delle circostanze specifiche, conformemente al principio di reciprocità e parità di trattamento di tutti i cittadini dell'UE, dovrebbero essere previsti adeguamenti settoriali al recepimento della direttiva 2004/38/CE e del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente alle tre eccezioni seguenti.

#### *Eccezioni*

1) In merito alle restrizioni al diritto di ingresso e al diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dei rispettivi cittadini, la Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che gli obblighi della Svizzera e degli Stati membri dell'UE ai sensi dell'ALC dovrebbero essere mantenuti. Non dovrebbero essere applicabili gli sviluppi introdotti dal capo VI della direttiva 2004/38/CE che vanno oltre tali obblighi, segnatamente la protezione rafforzata contro l'allontanamento di cui all'articolo 28 paragrafi 2 e 3, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea associata a tali disposizioni. Inoltre, per quanto riguarda gli allontanamenti di cui all'articolo 33 paragrafo 2 della direttiva, anziché applicare le procedure previste da tale disposizione, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE potranno garantire che gli allontanamenti siano svolti conformemente ai requisiti dell'ALC.

La Svizzera dichiara unilateralmente che, con questa eccezione, nella situazione attuale sarebbe in grado di recepire la direttiva 2004/38/CE senza modificare la propria Costituzione.

2) La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che la Svizzera e gli Stati membri dell'UE potranno decidere di concedere il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE soltanto ai cittadini dell'UE e ai cittadini svizzeri che hanno soggiornato legalmente nello Stato ospitante per complessivamente cinque anni

---

<sup>2</sup> In relazione a EURES, come ha rilevato il rappresentante dell'UE il 26 ottobre 2023 alla 26<sup>a</sup> riunione del comitato misto ALC UE-Svizzera: «Il recepimento dinamico della Svizzera all'acquis EURES, con la piena applicazione del regolamento (UE) 2016/589 del 13 aprile 2016, non interferirà con l'obbligo giuridico di attuare l'art. 121a della Costituzione federale svizzera, introdotto nel luglio 2018, che obbliga i datori di lavoro svizzeri a registrare i posti vacanti di professioni specifiche con un livello di disoccupazione superiore alla media presso gli uffici regionali di collocamento (URC) prima di pubblicarli e di trasmetterli al portale EURES. Inoltre, conformemente all'art. 22 par. 3 lett. i dell'allegato I ALC, il recepimento dinamico della Svizzera all'acquis EURES non dovrà impedire alla Svizzera di continuare ad applicare la legislazione nazionale agli intermediari privati.»

come lavoratori dipendenti o indipendenti, compresi coloro che detengono tale statuto conformemente alla direttiva, nonché i loro familiari. I periodi considerati non dovrebbero essere continui, ma potranno essere interrotti da periodi di soggiorno legale come persona che non esercita un'attività lucrativa, a condizione che facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante. Per calcolare i periodi necessari all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui al primo periodo, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE potranno decidere di non considerare i periodi di sei o più mesi durante i quali la persona dipende completamente dall'aiuto sociale. Fatta salva la garanzia 1, per le persone che non soddisfano i requisiti per il diritto di soggiorno permanente resterebbero applicabili le norme sul soggiorno di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE.

3) La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che la Svizzera potrà decidere di rilasciare carte d'identità che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/1157. Tali carte d'identità non potrebbero essere utilizzate dai cittadini svizzeri per esercitare la libera circolazione e dovrebbero essere chiaramente distinguibili dalle carte d'identità corrispondenti ai requisiti del regolamento.

Il regolamento (UE) 2019/1157, compresi i periodi di eliminazione graduale ivi previsti, dovrebbe essere applicabile a partire da un anno dopo l'entrata in vigore dell'ALC modificato. I modelli di carta d'identità utilizzati attualmente dalla Svizzera soddisfano le norme minime di sicurezza definite nella parte 2 del documento ICAO 9303 e comprendono una zona funzionale a lettura ottica, ma non corrispondono ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1157. Se sono state rilasciate prima dell'entrata in applicazione del regolamento per la Svizzera, tali carte d'identità potrebbero essere utilizzate per esercitare la libera circolazione fino a 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'ALC modificato.

### ***Garanzie***

1) La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che i cittadini dell'UE e i cittadini svizzeri non dovrebbero diventare un onere irragionevole per i sistemi di aiuto sociale rispettivamente della Svizzera e degli Stati membri dell'UE. Per questo motivo, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE potranno: (i) negare l'accesso all'aiuto sociale durante i primi tre mesi di soggiorno alle persone che non sono lavoratori dipendenti o indipendenti o non detengono lo statuto di lavoratori dipendenti o indipendenti e ai loro familiari senza procedere ad una valutazione individuale della situazione della persona; (ii) negare l'aiuto sociale alle persone che non esercitano un'attività lucrativa e non soddisfano i requisiti relativi al possesso di sufficienti risorse per sé e i propri familiari; (iii) negare alle persone in cerca di lavoro per la prima volta e alle persone che hanno perso lo statuto di lavoratori dipendenti o indipendenti l'aiuto sociale senza procedere ad una valutazione individuale della situazione della persona.

Conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2004/38/CE, la Svizzera e gli Stati membri dell'UE possono allontanare le persone che non soddisfano più i requisiti per un diritto di soggiorno, ad esempio coloro che non possiedono più lo statuto di lavoratori dipendenti o indipendenti e non beneficiano di diritti di soggiorno in virtù di altre disposizioni della direttiva. Per mantenere lo statuto di lavoratori, i lavoratori dipendenti o indipendenti, salvo quelli temporaneamente inabili al lavoro a seguito di una malattia o di

un infortunio, venutisi a trovare in stato di disoccupazione involontaria devono registrarsi presso gli uffici di collocamento competenti al fine di trovare un lavoro e soddisfare i requisiti per restare registrati come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici di collocamento, a condizione che tali requisiti non siano discriminatori. In questo contesto, lo Stato ospitante potrà tener conto, caso per caso e applicando la stessa norma ai propri cittadini, del fatto che una persona in cerca di lavoro collabori in buona fede con il pertinente ufficio al fine di rientrare nel mercato del lavoro. L'obiettivo di tale collaborazione è che la persona in cerca di lavoro trovi un posto di lavoro entro un termine ragionevole.

Questa garanzia dovrà essere applicabile conformemente al principio di proporzionalità.

2) La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che il recepimento dinamico agli atti giuridici dell'UE da parte della Svizzera nel settore della libera circolazione delle persone non dovrà impedire l'applicazione di obblighi amministrativi proporzionati e non discriminatori imposti ai datori di lavoro affinché notificano le assunzioni alle autorità, come nel caso della procedura svizzera di notifica dei soggiorni di breve durata legati al lavoro, volta a consentire alle autorità competenti di svolgere controlli efficaci sul mercato del lavoro.

La Svizzera dichiara inoltre unilateralmente che, alla luce delle soluzioni relative al distacco dei lavoratori descritte nel presente documento, se necessario adotterà misure volte a garantire che i lavoratori indipendenti non eludano tali norme.

Tali obblighi amministrativi non dovrebbero compromettere il diritto di soggiorno delle persone, anche ai fini di ottenere un permesso di soggiorno permanente.

Le controversie sull'interpretazione o l'applicazione di questi aspetti dovrebbero essere risolte conformemente ai principi descritti nel presente documento.

14. **[DISTACCO DEI LAVORATORI]** La Commissione europea e la Svizzera condividono l'obiettivo comune di assicurare ai loro cittadini e operatori economici condizioni eque nell'esercizio della libera prestazione di servizi per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile (compreso il distacco di lavoratori) e al contempo garantire pienamente i diritti dei lavoratori. Sono dell'avviso che controlli proporzionati e non discriminatori sono necessari per garantire la libera prestazione di servizi e l'applicazione corretta ed efficace delle norme che tutelano i lavoratori prevenendo gli abusi e le elusioni delle regole.

La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che i seguenti punti dovrebbero essere applicati:

- considerando l'obiettivo comune di rispettare il principio «salario uguale per un lavoro di uguale valore svolto nello stesso luogo» e il fatto che la Svizzera applica tale principio dall'entrata in vigore dell'ALC e negli ultimi anni ne ha rafforzato l'attuazione in base a un'analisi obiettiva dei rischi e alla proporzionalità dei controlli, la Svizzera e l'UE possono garantire un livello di protezione proporzionato e adeguato al fine di consentire la libera prestazione di servizi e al contempo l'esecuzione equa ed efficace delle normative, prevenendo gli abusi e le elusioni delle regole;
- entro tre anni, la Svizzera dovrebbe recepire nel diritto nazionale la direttiva 96/71/CE

relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/957 e dalla direttiva 2014/67 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE;

- entro tre anni, la Svizzera dovrebbe essere inclusa nel sistema di informazione del mercato interno (IMI);
- i sistemi di controllo messi in atto dalla Svizzera e dall'UE dovrebbero essere appropriati, efficaci e non discriminatori. Gli organi esecutivi competenti in virtù della legislazione nazionale dovrebbero effettuare controlli efficaci sul proprio territorio al fine di garantire la conformità con le norme e normative applicabili;
- la responsabilità di svolgere controlli efficaci per garantire la conformità con le disposizioni e norme applicabili spetterà alle autorità designate e ad altri organismi di monitoraggio ed esecuzione designati in virtù della legislazione nazionale che, come nel caso della Svizzera, possono includere le parti sociali, conformemente al sistema d'esecuzione duale della Svizzera. Saranno così mantenute e rispettate le competenze di tali soggetti di effettuare controlli e imporre sanzioni. I controlli dovrebbero essere effettuati in maniera non discriminatoria e proporzionata, tenendo conto del fatto che l'ALC limita la libera prestazione di servizi a 90 giorni per anno civile.

### ***Eccezioni***

1) La Svizzera dovrebbe essere in grado di applicare un termine di notifica preliminare per i prestatori di servizi indipendenti o che distaccano lavoratori sul suo territorio, pari a un massimo di quattro giorni lavorativi, necessari per svolgere controlli sul luogo di lavoro in settori specifici. La quantità e la densità (obiettivi dei controlli) di tali controlli nonché i settori e le aree da controllare, compresi settori e aree non contemplati dal periodo di notifica preliminare di quattro giorni lavorativi al massimo, saranno definiti autonomamente dalla Svizzera in base a un'analisi obiettiva dei rischi. Gli obiettivi dei controlli nonché i settori e le aree dovrebbero essere stabiliti in base a un'analisi obiettiva dei rischi, in maniera proporzionata e non discriminatoria, tenendo conto del fatto che l'ALC limita la libera prestazione di servizi a 90 giorni per anno civile. La scelta dei settori dovrebbe essere riveduta e aggiornata periodicamente.

2) In caso di prestatori di servizi che non abbiano rispettato i loro obblighi finanziari nei confronti degli organi di esecuzione nel quadro di una precedente prestazione di servizi, la Svizzera dovrebbe poter chiedere il deposito di una cauzione finanziaria proporzionata prima di una nuova prestazione di servizi nei settori definiti sulla base di un'analisi autonoma e obiettiva dei rischi. In caso di mancato versamento della cauzione, la Svizzera dovrebbe poter imporre sanzioni proporzionate, compreso il divieto di prestare servizi, fino al momento del versamento.

3) Al fine di contrastare il fenomeno degli pseudo-indipendenti mediante controlli efficaci e basati sui rischi, la Svizzera dovrebbe poter chiedere ai prestatori di servizi indipendenti di presentare, nel contesto di controlli a posteriori, documenti che permettano di svolgere controlli efficaci (al massimo: conferma della notifica se del caso; prova della notifica in quanto indipendente alle assicurazioni sociali del Paese di residenza; prova del rapporto

contrattuale).

La Commissione europea e la Svizzera condividono l'obiettivo di mantenere il livello di tutela dei lavoratori distaccati convenuto tra la Svizzera e l'UE una volta che la Svizzera ha recepito le direttive 2014/67 e 96/71/CE, come modificata dalla direttiva 2018/957. La Svizzera non dovrebbe essere vincolata dalle modifiche di tali strumenti o di nuovi strumenti giuridici dell'UE in materia di distacco dei lavoratori se avranno l'effetto di indebolire o abbassare considerevolmente il livello di tutela dei lavoratori distaccati per quanto attiene alle condizioni di lavoro e di occupazione, segnatamente alla retribuzione e alle indennità. Qualsiasi modifica del livello di tutela dei lavoratori distaccati dovrebbe essere valutata nella sua globalità, tenendo conto di tutte le disposizioni pertinenti descritte sopra. Dovrebbe essere applicabile il meccanismo di composizione delle controversie descritto nel presente documento.

#### 15. **[PERMESSI DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA (PERMESSI DI DOMICILIO)]**

La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che, fatte salve le norme sul soggiorno permanente previste dalla direttiva 2004/38/CE, dove la Svizzera e gli Stati membri dell'UE garantiscono ai rispettivi cittadini permessi di domicilio in virtù della legislazione nazionale, le suddette norme dovrebbero essere applicate in maniera non discriminatoria, segnatamente per quanto attiene alla durata minima di soggiorno precedente di cinque anni richiesta. Condividono l'obiettivo politico di fare in modo che tali norme restino paragonabili in termini di altre condizioni e requisiti, fermo restando che le condizioni e i requisiti sono di competenza delle relative parti. Sarebbero fatte salve le disposizioni più favorevoli per i cittadini di Paesi terzi contenute in accordi bilaterali già conclusi fra uno Stato membro dell'UE e la Svizzera.

#### 16. **[ACCORDO SUI TRASPORTI TERRESTRI]**

Per quanto riguarda in particolare l'Accordo sui trasporti terrestri, il campo d'applicazione non dovrebbe essere modificato. Quanto al trasporto internazionale di passeggeri incluso nel campo d'applicazione: il trasporto puramente interno svizzero (ossia il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale) nonché il diritto di includere disposizioni non discriminatorie su standard sociali, come condizioni salariali e lavorative specifiche a livello locale e settoriale, nelle autorizzazioni e concessioni per le imprese di trasporto non sarebbero toccati.

Le eccezioni che escludono l'obbligo di recepimento dinamico delle disposizioni o degli atti della legislazione dell'UE dovrebbero includere le seguenti misure:

- limiti di peso massimo autorizzato per i veicoli articolati e gli autotreni pari a quelli in vigore nell'UE al momento in cui l'accordo fu firmato (art. 7 par. 3);
- divieto trasporti su strada fra due punti situati nello stesso territorio (art. 14 e 20);
- divieto di circolare la notte e la domenica per i veicoli commerciali pesanti (art. 15);
- esclusione di aumenti delle capacità di trasporto su strada. La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che le nuove infrastrutture volte a rafforzare la sicurezza stradale, come l'apertura di un nuovo tunnel stradale al Gottardo, non debbano essere

considerate un aumento delle capacità di trasporto su strada. La limitazione delle capacità al livello attuale non sarà considerata una restrizione quantitativa unilaterale (art. 32 – rinuncia all'introduzione di restrizioni quantitative unilaterali);

- taxa svizzera sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (art. 40 e 42);
- possibilità di obbligare le imprese di trasporto di passeggeri a partecipare all'integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, ossia a offrire un solo contratto di trasporto ai passeggeri che devono utilizzare la rete di diverse imprese di trasporto pubblico, a condizione che la fissazione delle tariffe resti di competenza delle imprese;
- possibilità di dare la priorità al traffico passeggeri secondo l'orario cadenzato applicabile ai collegamenti ferroviari e alle autolinee postali sull'intero territorio svizzero. Questo criterio dovrebbe essere applicato in maniera non discriminatoria per attribuire le tracce ferroviarie alle imprese che presentano domande analoghe in termini di frequenza del servizio.

17. **[AIUTI DI STATO]** La Commissione europea e la Svizzera mirano a garantire parità di condizioni di concorrenza tra le imprese svizzere e dell'UE. Norme sugli aiuti di Stato applicabili agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera dovrebbero pertanto essere incluse nei seguenti accordi bilaterali nei settori del mercato interno a cui partecipa la Svizzera: trasporto aereo e trasporti terrestri. Le norme sugli aiuti di Stato esistenti e altre questioni, come la possibilità di concedere aiuti per risarcire i danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali, l'istituzione di un forum per discutere dei futuri sviluppi che potrebbero avere un impatto su importanti interessi per una delle parti e il sostegno finanziario dell'UE che potrebbe influenzare la concorrenza e gli scambi tra la Svizzera e l'UE, andrebbero discusse durante i negoziati.

Il vaglio di qualsiasi aiuto di Stato nel campo d'applicazione descritto sopra dovrebbe basarsi su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'UE. A tal fine, la Svizzera e l'UE dovrebbero istituire o mantenere le loro procedure di vigilanza (approccio a due pilastri). I meccanismi di esecuzione delle norme sugli aiuti di Stato adottati dalla Svizzera dovrebbero essere equivalenti a quelli applicati all'interno dell'UE, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione. La Svizzera dovrebbe pertanto istituire procedure interne per garantire la trasparenza, controlli ex ante da parte di un'autorità amministrativa indipendente che denuncerà (con effetto sospensivo) davanti al tribunale competente le misure di aiuto di Stato non conformi al suo parere negativo nonché la restituzione degli aiuti di Stato illeciti (con gli interessi). I tribunali dovrebbero emanare atti vincolanti. Se l'autorità amministrativa indipendente non potesse contestare direttamente una misura di aiuto di Stato davanti a un tribunale, ma solo la sua applicazione in un caso specifico, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero, per quanto possibile, sospendere l'applicazione di tale misura di aiuto di Stato in casi analoghi, in attesa del procedimento giudiziario. Se il tribunale dovesse ritenere che la misura di aiuto di Stato o la sua applicazione violi le norme convenute sugli aiuti di Stato, le autorità giudiziarie o amministrative dovrebbero rinunciare alla sua applicazione.

Le norme e procedure descritte sopra dovrebbero essere applicabili, se necessario con i

debiti complementi, anche ai futuri accordi bilaterali nei settori del mercato interno, ad esempio sull'energia elettrica.

18. **[CONTRIBUTO DI COESIONE]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che si debbano gettare le basi per un contributo finanziario regolare, concordato ed equo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le loro regioni, al fine di promuovere un consolidamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e sociali reciproche e al tempo stesso rispondere a importanti sfide comuni. Questo nuovo meccanismo giuridicamente vincolante dovrebbe essere pronto per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE.

La Commissione e la Svizzera sono dell'avviso che il primo contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'ambito del meccanismo permanente dovrebbe comprendere un impegno finanziario supplementare a copertura del periodo che intercorre tra la fine del 2024 e l'entrata in vigore del meccanismo permanente. Questo impegno dovrebbe riflettere adeguatamente il livello di partenariato e cooperazione fra la Svizzera e l'UE in tale periodo.

19. **[CONTRIBUTO AI FUTURI COSTI DEI SISTEMI D'INFORMAZIONE]** La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che la Svizzera dovrebbe contribuire ai futuri costi pertinenti di sviluppo, funzionamento e manutenzione dei sistemi d'informazione dell'UE a cui ha accesso.

20. **[MODUS VIVENDI]** La conclusione dei colloqui esplorativi segna un momento importante nelle relazioni bilaterali tra l'UE e la Svizzera. La Commissione europea e la Svizzera condividono il parere che il campo d'applicazione della cooperazione nella relazione bilaterale dovrebbe estendersi.

La Commissione europea e la Svizzera sono dell'avviso che, fintanto che i negoziati registrano progressi, dovrebbero essere applicabili almeno i seguenti punti:

- sarebbe opportuno avviare il lavoro descritto nel secondo periodo del paragrafo 5 concernente i programmi dell'Unione;
- nel settore dell'energia elettrica, le parti dovrebbero impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la sicurezza operativa, anche in assenza di un accordo sull'energia elettrica. A tal fine, i gestori della rete e le autorità di regolamentazione della Svizzera e dell'UE dovrebbero raggiungere accordi appropriati a livello tecnico, se necessario con il sostegno dell'ENTSO-E, segnatamente in materia di calcolo delle capacità e di cooperazione nel bilanciamento del sistema, e a tal fine la ElCom dovrebbe poter partecipare, su base ad hoc, alle riunioni pertinenti delle autorità di regolamentazione nel quadro ACER. Se del caso, la Svizzera dovrebbe continuare a essere in grado di partecipare su base ad hoc all'*Electricity Coordination Group*;
- nel settore della sanità, le due parti dovrebbero continuare ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate per tutelare la salute dei cittadini anche in assenza di un accordo

sanitario. A tal fine, se del caso, la Svizzera e la Commissione europea dovrebbero raggiungere accordi reciproci ad hoc a livello tecnico, in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere;

- quanto all'Accordo sui trasporti terrestri, la Commissione europea e la Svizzera dovrebbero lavorare alla proroga di un anno delle misure transitorie concernenti l'Agenzia dell'UE per le ferrovie. Ulteriori proroghe dovrebbero essere discusse su base annua;
- il dialogo normativo sui mercati finanziari dovrebbe essere ripreso come descritto al paragrafo 6.

I rappresentanti del Consiglio federale svizzero e della Commissione europea sono dell'avviso che dovrebbero essere avviati senza indugio negoziati formali sul pacchetto di ampia portata con l'obiettivo di completarli nel 2024. A tal fine, la Commissione europea sottoporrà al Consiglio la raccomandazione di riprendere i negoziati con la Svizzera sulla base dei parametri descritti sopra.

I rappresentanti del Consiglio federale svizzero e della Commissione europea si incontreranno a intervalli regolari per informarsi reciprocamente sui rispettivi processi interni.